

## ISTRUZIONI PER I CITTADINI

# IL NUOVO CATASTO PER GLI IMPIANTI TERMICI [CIT]

Il Libretto di impianto è la “Carta di Identità” dell’impianto, ne identifica le caratteristiche tecniche, registra tutte le modifiche, le sostituzioni di apparecchi e componenti e gli interventi di controllo effettuati.

I nuovi modelli di libretto di impianto adottati dalla Regione Piemonte, conformi alle indicazioni date dal Decreto Ministeriale del 10 febbraio 2014, hanno introdotto alcune importanti informazioni funzionali ad una migliore gestione e coordinamento con gli altri catasti regionali (SICEE, in particolare) e ad un miglior censimento di ciascun impianto: codice impianto, dati catastali dell’edificio, punti di riconsegna del combustibile e dell’energia elettrica consentiranno alla Regione di rispettare le disposizioni di cui al DPR 74/2013.

Il nuovo libretto di impianto si compone di schede molto dettagliate attraverso le quali il manutentore o l’installatore deve registrare le diverse informazioni tecniche che la normativa nazionale<sup>1</sup> e regionale<sup>2</sup> impongono di raccogliere e registrare nel Catasto degli Impianti Termici (CIT)<sup>3</sup>.

La Regione Piemonte ha “dematerializzato”<sup>4</sup> il libretto di impianto rendendolo fruibile a cittadini, operatori e autorità pubbliche attraverso l’applicativo informatico Catasto degli Impianti Termici (CIT), così da beneficiare dei netti vantaggi di maneggevolezza offerti dalla tecnologia, nonché riduzione degli oneri connessi al processo di controllo, maggiore trasparenza, maggiore velocità nel perfezionamento delle operazioni di cui il documento costituisce espressione, integrabilità con altri dati quali per esempio quelli legati alla certificazione energetica, agli audit energetici e alla distribuzione dei combustibili.

A partire dal **15 ottobre 2014**, pertanto, in occasione dell’installazione o degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione di cui all’art. 7 del DPR 74/2013 gli impianti dovranno essere dotati dei nuovi libretti che vanno aggiornati o integrati ogni qual volta sia necessario sul CIT.

---

<sup>1</sup> DPR 74/2013, DM 10 febbraio 2010 e s.m.i., D.lgs. 192/2005 e s.m.i

<sup>2</sup> DGR 13-381 del 6 ottobre 2014

<sup>3</sup> <http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/ambiente-e-energia/servizi/810-catasto-impianti-termici>

<sup>4</sup> La **dematerializzazione** è la conversione di un qualunque documento cartaceo in un formato digitale, fruibile con mezzi informatici.

Non è necessario che sia fornita in occasione dell'installazione o del primo intervento di controllo ed eventuale manutenzione di cui all'art. 7 del DPR 74/2013 la copia cartacea del libretto; è invece obbligatoria la compilazione elettronica sul CIT del libretto:

- per i nuovi impianti: all'atto della prima messa in funzione dell'impianto dal responsabile dell'impianto o, su sua delega, dall'impresa installatrice;
- per gli impianti esistenti dal responsabile dell'impianto o, su sua delega, dal manutentore.

I rapporti di controllo potranno essere caricati esclusivamente da manutentori/installatori secondo le tempistiche approvate dalla Regione Piemonte con DGR 13-381 del 6 ottobre 2014:

- entro 90 giorni per il primo periodo che va dal 15 ottobre 2014 al 31 gennaio 2015;
- entro 60 giorni a partire dal 1 febbraio 2015.

### COMPITI PER I CITTADINI RESPONSABILI DI IMPIANTO

1. Tutti i responsabili di impianti nuovi e, nel caso di **impianti esistenti**, quelli che intendono **delegare** al manutentore la compilazione del libretto sul CIT, devono mettere a disposizione i seguenti dati:

- **Dati del Nuovo Catasto Edilizio Urbano:**

i dati possono essere reperiti dal responsabile consultando:

- l'atto di acquisto o di locazione;
- la dichiarazione dei redditi;
- il bollettino TASI o TARES
- facendo una visura on-line, sul sito dell' Agenzia delle Entrate  
<http://www.agenziaentrate.gov.it/>

- **POD (Point of delivery) dell'energia elettrica:**

- dal contatore dell'energia elettrica premendo 2 volte il pulsante grigio
- dalla bolletta



- **PDR (Punto di riconsegna) del gas naturale (solo se presente il contatore del gas)**
  - dalla bolletta

 **DATI FORNITURA**  
Intestatario contratto  
**MARIO ROSSI**  
Le stiamo fornendo gas in  
**VIA MANTOVA 44 - 80100 NAPOLI**  
**PdC: 00000000**  
**PdR: 0000000000000000**  
**Matricola Contatore: 0000000**  
**Tipologia di contatore: Tradizionale**  
**Coefficiente P: 39,191000**  
**Coefficiente C: 1,027117**


- **Volume riscaldato:**

- Per gli edifici residenziali si ricava moltiplicando per un'altezza convenzionale di 3 m la **superficie calpestabile riscaldata**;
- Per gli edifici industriali o del terziario, moltiplicando per l'altezza netta degli stessi la superficie calpestabile riscaldata

2. Il responsabile dell'impianto, inoltre, deve fornire i dati di tutti gli apparecchi per la climatizzazione invernale, estiva o produzione di acqua calda sanitaria presenti nell'unità immobiliare (anche apparecchi a biomassa, split per il condizionamento, stufe a pellet, etc) in quanto ai sensi del DM 10 febbraio 2010 e s.m.i. come recepito con DGR n.13-381 del 6 ottobre 2014 dalla Regione Piemonte devono essere inseriti nel in occasione del primo intervento di manutenzione o controllo.

3. I cittadini **responsabili di impianti esistenti** che intendono modificare o aggiornare o compilare direttamente sul CIT il nuovo libretto (**NB al momento tale funzionalità non è ancora disponibile**) dovranno essere dotati di **certificato di autenticazione** (smart card o chiavetta usb) che viene fornito da Certificatori Accreditati <sup>5</sup>.


La compilazione, quando la funzione sarà disponibile, andrà effettuata prima della visita del manutentore a cui occorrerà comunicare che il caricamento sul CIT è già stato effettuato.



4. I cittadini responsabili di impianto che invece intendono accedere al CIT solo per visualizzare o stampare il libretto, dovranno accreditarsi fornendo username e password e potranno accedere esclusivamente ai dati relativi all'impianto di cui sono responsabili.

---

<sup>5</sup> <http://www.agid.gov.it/identita-digitali/firme-elettroniche/certificatori-accreditati>.



Chi non fosse in possesso di credenziali può richiederle attraverso il portale di Sistema Piemonte (<http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/>) selezionando la voce sotto evidenziata in rosso 'registrati'.



Perché richiedere la registrazione a Sistema Piemonte?

Perché la registrazione, oltre ad essere gratuita e aperta a tutti i cittadini, italiani e stranieri (in possesso di un documento di identità e del CF), permette di accedere ai servizi on line offerti da Sistemapiemonte per comunicare e interagire, da qualsiasi postazione Internet, con la PA italiana ed nel caso specifico permette di prendere visione dei dati personali presenti sul CIT.

Per richiedere le credenziali a Sistema Piemonte è necessario disporre di un documento di identità valido e del Codice Fiscale; si otterrà quindi una identità digitale personale composta da username, password e PIN. Tali credenziali potranno essere utilizzate per l'accesso al CIT

5. Il responsabile dovrà disporre di copia cartacea:
  - a. nel momento in cui ci sia un subentro di responsabilità in quanto dovrà consegnare la copia del libretto firmato, con gli allegati al nuovo responsabile di impianto;
  - b. in caso di ispezione;
  - c. nei casi di impianti con potenza superiore al valore di soglia (0,035 MW), secondo quanto previsto dall'art. 286, comma 2 del d.lgs.152/2006 e s.m.i.

## COMPITI PER I MANUTENTORI/INSTALLATORI

L'installatore nel momento in cui prende appuntamento a far data dal 15 ottobre 2014 per l'installazione di un impianto nuovo dovrà ricordare al responsabile dell'impianto che **è obbligatorio fornire** i dati elencati tra i COMPITI PER I CITTADINI punto 1 e 2.

Il manutentore nel momento in cui prende il primo appuntamento a far data dal 15 ottobre 2014 per il controllo o la manutenzione di un impianto esistente dovrà verificare se il responsabile di impianto intende delegargli la registrazione del libretto di impianto sul CIT e in questo caso ricordargli che **deve fornire** i dati indicati tra i COMPITI PER I CITTADINI punto 1 e 2.

Il manutentore/installatore recupera i dati obbligatori in occasione della visita, e rilascia al cittadino responsabile una dichiarazione di avvenuta esecuzione dell'intervento di installazione o di controllo **con l'impegno a caricare sul CIT il rapporto di controllo di efficienza energetica ed eventualmente il libretto** (nel caso di delega o di nuovo impianto) nei termini di cui alla DGR n.13-381 del 6 ottobre 2014 (si veda fac simile dichiarazione\_D1 disponibile sulla pagina web del CIT).

Il cittadino responsabile può verificare il rispetto dei tempi accedendo direttamente sul CIT e laddove riscontri la non ottemperanza alle disposizioni di cui alla **DGR n.13-381 del 6 ottobre 2014 può farne denuncia scritta all'Autorità competente.**

## TIPOLOGIA E PERIODICITA' DEI CONTROLLI

I controlli possono essere di due tipi:

- a. interventi di manutenzione di cui all'art.7 del DPR 74/2013
- b. controlli di efficienza energetica di cui all'art.8 del DPR 74/2013

Le periodicità delle **manutenzioni di cui al punto a.** dipendono:

1. dalle indicazioni dell'installatore dell'impianto;
2. se mancano le indicazioni di cui al punto 1, dalle indicazioni dei fabbricanti delle apparecchiature, come contenute nei libretti di uso e manutenzione dell'impianto;
3. se non ci sono (o non sono rintracciabili), in ultimo dalle norma UNI e CEI riguardanti l'impianto.

Gli interventi di manutenzione di cui all'art.7 del DPR 74/2013 non si riportano nel libretto della Regione Piemonte e, al momento neanche nel CIT.

Al fine di agevolare i manutentori è stato predisposto un fac simile per le operazioni di manutenzione (si veda Fac simile manutenzione\_M1) che, al momento, deve essere rilasciato al responsabile di impianto in solo formato cartaceo.

Le periodicità dei **controlli di efficienza energetica di cui al punto b.** sono riportate nell'allegato A<sup>6</sup> al DPR 74/2013, di cui si riporta uno stralcio:

TIPOLOGIA IMPIANTO	ALIMENTAZIONE	POTENZA TERMICA <sup>7</sup> (kW)	CADENZA DEL RAPPORTO DI CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA (anni)
IMPIANTI CON GENERATORE DI CALORE A FIAMMA	GENERATORI ALIMENTATI A COMBUSTIBILE LIQUIDO SOLIDO	10<P<100	2
		P≥100	1
	GENERATORI ALIMENTATI A GAS METANO O GPL	10<P<100	4
		P≥100	2
IMPIANTI CON MACCHINE FRIGORIFERE/POMPE DI CALORE	MACCHINE FRIGORIFERE E/O POMPE DI CALORE A COMPRESSIONE DI VAPORE AD AZIONAMENTO ELETTRICO E MACCHINE FRIGORIFERE E/O POMPE DI CALORE AD ASSORBIMENTO A FIAMMA DIRETTA	12<P<100	4
		P≥100	2
	POMPE DI CALORE A COMPRESSIONE DI VAPORE AZIONATE DA MOTORE ENDOTERMICO	P≥12	4
		POMPE DI CALORE AD ASSORBIMENTO ALIMENTATE CON ENERGIA TERMICA	P≥12
IMPIANTI ALIMENTATI DA TELERISCALDAMENTO	SOTTOSTAZIONE DI SCAMBIO TERMICO DA RETE AD UTENZA	P>10	4
IMPIANTI COGENERATIVI	MICROCOGENERAZIONE	Pel<50	4
	UNITÀ COGENERATIVE	Pel≥50	2

LEGENDA

P - Potenza termica utile nominale

Pel - Potenza elettrica nominale

<sup>6</sup> <http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/06/27/13G00114/sg>

<sup>7</sup> I limiti degli intervalli sono riferiti alla potenza utile nominale complessiva dei generatori e delle macchine frigorifere che servono lo stesso impianto.